

N. 03932/2011 REG.ORD.CAU.
N. 07090/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7090 del 2011, proposto da:

Trenord Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Guido Salvadori Del Prato e Aldo Travi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

contro

Lancar S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO:
SEZIONE I n. 1216/2011, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL

MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, AMBIENTI DI LAVORO, AREE ESTERNE ED ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lancar S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Salvadori Del Prato, Travi e Zoppolato;

Considerato che, ferma restando l'opportunità che la causa sia prontamente definita nel merito dinanzi al giudice di primo grado alla già fissata udienza del 14 dicembre 2011, l'appello cautelare in esame appare fondato, alla luce dei seguenti rilievi: a) il richiamo alla disciplina dei settori ordinari operata dalla stazione appaltante al punto III.2.3) del bando di gara a mezzo del richiamo all'art. 206 comma 3 del d.lgs.163/2006 appare funzionale alla integrazione della disciplina della *lex specialis* per tutto quanto dalla stessa non previsto (e non invece quale contraddittoria e incompatibile duplicazione

delle specifiche previsioni della disciplina di gara, quali quella afferente la specifica comprova dei requisiti di capacità tecnica); b) anche ad ammettere che l'art. 42 del Codice appalti, normalmente estraneo (ai sensi dell'art. 206 cit.) alla disciplina dei settori speciali, sia stato richiamato dalla disciplina di gara, allo stesso non può riconnettersi quella portata limitativa che gli attribuiscono sia la società ricorrente (di primo grado) sia il giudice di prime cure, dato che – a tacer d'altro - una interpretazione così restrittiva si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 340 del d.PR n.207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) che prevede espressamente la possibilità che le stazioni appaltanti richiedano, come requisiti di qualificazione degli operatori attivi nei settori speciali, la esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo complessivo minimo stabilito dall'ente aggiudicatore;c) l'art. 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/06 (che riguarda le irregolarità formali dell'offerta) non appare interdire la facoltà della stazione appaltante di richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi a comprova della capacità tecnica, purchè non esorbitanti o eccessivi rispetto all'oggetto della gara; d) gli importi richiesti dalla stazione appaltante come titolo di qualificazione non appaiono palesemente eccessivi o irragionevoli, tenuto conto della significativa importanza economica dell'appalto (pari ad euro 22.800.000,00 nel triennio) nonché della specializzazione tecnica occorrente per lo svolgimento dei servizi, anche in considerazione

dei tempi imposti dal breve stazionamento delle macchine;
considerato pertanto che, in accoglimento dell'appello cautelare,
deve essere ripristinata, nelle more della definizione del giudizio nel
merito ed in riforma della impugnata ordinanza, l'efficacia del
provvedimento di esclusione dalla gara della società Lancar srl;
considerato che le spese del doppio grado cautelare possono essere
compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, accoglie l'appello (Ricorso numero: 7090/2011) e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza
cautelare di primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa
al Tar per la sollecita definizione della causa nel merito alla già fissata
udienza del 14 dicembre 2011.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13
settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)